

Senato della Repubblica

Ufficio di Presidenza della 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)

Audizione nell'ambito dell'esame del Decreto Legge 22/2019
“Sicurezza e stabilità finanziaria
in caso di recesso del Regno Unito dall'unione europea”

Testimonianza di Pietro Antonio Catte

Vice Capo del Servizio Economia e relazioni internazionali della Banca d'Italia

Roma, 9 aprile 2019

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

Desidero ringraziarVi per aver invitato la Banca d'Italia a questa audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1165, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante "*Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea*".

In quanto segue, intendo coprire due parti del decreto-legge: il Capo II, Sezione I, che comprende le misure volte ad assicurare la continuità operativa di intermediari e mercati in caso di una Brexit senza accordo, e il Capo III, che ha rivisto le disposizioni sulla concessione della garanzia dello Stato per operazioni di cartolarizzazione di sofferenze (la GACS). Dedicherò la prima parte alle misure per la Brexit e l'ultima, più breve, alle GACS.

Sezione 1. Le norme in vista di una possibile Brexit senza accordo

Prima di passare a una disamina delle norme del decreto che riguardano la Brexit, ritengo utile fornire, come informazioni di contesto, un breve riepilogo dei rischi connessi a una Brexit senza accordo (*no deal Brexit*), per ovviare ai quali era necessario intervenire anche in via legislativa.

Successivamente, mi concentrerò sugli aspetti che ricadono nell'ambito di competenza della Banca d'Italia, avendo la Commissione già ascoltato la Consob e l'Ivass per le parti di rispettiva competenza.

Perché il rischio di una *no deal Brexit* è ancora presente

Alla luce dei recenti sviluppi parlamentari nel Regno Unito, l'incertezza sull'esito del processo di ratifica dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (UE) rimane considerevole.

Il termine originario per l'uscita del Regno Unito era il 29 marzo scorso; per effetto della decisione del Consiglio europeo del 21 marzo è stato spostato al 12 aprile. Il Regno Unito ha poi chiesto una nuova proroga (al 30 giugno). Il Consiglio europeo si riunirà il 10 aprile per prendere una decisione in merito.

Anche se si dovesse pervenire a un ulteriore rinvio del termine per la ratifica dell'Accordo di recesso, la possibilità di una *no deal Brexit* potrebbe comunque ripresentarsi allo scadere del nuovo termine, se il Regno Unito ancora non fosse in grado di ratificare l'Accordo.

È importante ricordare che le norme dell'Articolo 50 del Trattato sull'Unione europea sono congegnate in modo tale che l'evento *no-deal Brexit* è di fatto l'esito di *default*, cioè avverrà automaticamente se nessuna delle altre opzioni – ratifica o rinvio – viene attivata secondo i meccanismi previsti. Dati il ristrettissimo tempo disponibile, la perdurante impasse politica nel Regno Unito e il fatto che un eventuale rinvio deve essere approvato dal Consiglio Europeo all'unanimità, il rischio che si pervenga a una *no-deal Brexit* rimane elevato.

Le possibili conseguenze di uno scenario *no deal Brexit* per il sistema finanziario

Era ed è quindi necessario e urgente cautelarsi di fronte ai rischi connessi a tale scenario. Tali rischi derivano dal fatto che, in assenza dell'Accordo di recesso, che garantirebbe un periodo transitorio, il Regno Unito uscirebbe repentinamente dal mercato unico, senza che vi siano né una transizione ordinata né il tempo di negoziare i suoi futuri rapporti con l'Unione europea.

Con la Brexit, il Regno Unito diventerà per l'Unione un paese terzo, ovvero non apparterrà né alla UE né allo Spazio economico europeo. In caso di uscita senza accordo, ciò avverrebbe istantaneamente al termine dell'ultimo giorno di adesione alla UE.

L'uscita senza accordo comporta quindi una netta discontinuità, in particolare nell'applicabilità della normativa della UE in materia finanziaria agli intermediari del Regno Unito – che perderebbero i benefici del c.d. passaporto unico – e ai rapporti di questi con controparti e clienti europei¹.

In pratica, tutti gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi britannici operanti in Italia dovranno passare al regime autorizzativo di paese terzo applicabile in funzione dell'attività che essi svolgono.

¹ All'interno dello Spazio economico europeo (EEA) – che comprende l'Unione europea e tre stati dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio), Norvegia, Islanda e Liechtenstein – vige il cosiddetto passaporto unico nei servizi finanziari. Si tratta di un principio, sancito da ultimo nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV), che stabilisce il mutuo riconoscimento, tra tutti gli stati della EEA, delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza nazionali; esso discende dai principi del mercato unico (art. 26(2) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), e in particolare dalla libertà di stabilimento e dalla libertà di prestazione dei servizi (rispettivamente, artt. 49 e 56 del citato Trattato). Un intermediario finanziario che voglia operare in uno stato della EEA diverso da quello di insediamento deve, pertanto, fare riferimento unicamente all'Autorità di vigilanza del paese di insediamento per tutte le autorizzazioni e gli interventi di vigilanza; l'Autorità del paese ospite riconosce la validità delle une e degli altri anche nel proprio territorio.

Tuttavia, il completamento delle procedure per il passaggio da un regime autorizzativo all'altro richiede tempo e, stante l'unicità della Brexit, vi sono anche margini di incertezza. La concessione delle autorizzazioni agli intermediari dei paesi non-UE per operare in Italia prevede valutazioni approfondite anche con riguardo alla legislazione e al sistema di vigilanza del paese terzo di origine.

Se intuitivamente si può pensare che il sistema del Regno Unito anche nell'ipotesi no deal rimanga sostanzialmente allineato a quello europeo, nell'ambito di un procedimento di autorizzazione occorre accertare il funzionamento delle norme britanniche sulla transizione al nuovo regime e l'assetto finale della regolamentazione finanziaria. L'incertezza che ancora regna sugli esiti del negoziato non avrebbe consentito alle autorità italiane di accelerare l'iter previsto per il rilascio delle autorizzazioni in sostituzione del passaporto.

Per evitare che questo repentino cambio di regime potesse generare discontinuità operative e conseguenti rischi per la stabilità finanziaria, o recare danno ai clienti italiani degli intermediari britannici, era necessario introdurre misure transitorie che assicurassero la continuità operativa di intermediari e mercati anche in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. Questo, come spiegherò tra breve, è quanto è stato fatto dalle autorità europee e da quelle nazionali, in Italia anche con il decreto legge 22/2019.

Con l'approssimarsi della Brexit le banche centrali e le autorità di supervisione hanno individuato tra i maggiori rischi del no deal per la finanza: i) la possibilità che gli intermediari dell'UE non siano più in grado di compensare i contratti finanziari (inclusi i derivati) presso le controparti centrali (*central counterparties*, CCP) britanniche²; ii) la non computabilità delle passività regolate dal diritto inglese ai fini del requisito MREL³; iii) la discontinuità delle autorizzazioni.

Sui primi due punti la risposta è stata data a livello UE (cfr. Appendice). Quanto invece al tema della continuità delle autorizzazioni le risposte non potevano che essere nazionali, poiché a livello UE non vi è una disciplina pienamente armonizzata in materia di intermediazione *cross-border* da e verso i paesi terzi (cd. *third-country*

² In caso di *no deal* e in assenza del riconoscimento delle CCP insediate nel Regno Unito da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), gli intermediari europei avrebbero perso la possibilità di compensare contratti finanziari (inclusi i derivati OTC standardizzati soggetti a obbligo di compensazione) presso le CCP britanniche. Ciò, data l'elevata concentrazione del comparto della compensazione nel Regno Unito avrebbe potuto avere effetti sistemici, tali cioè da pregiudicare la stabilità dell'intero sistema finanziario europeo. Va infatti ricordato che la piazza di Londra è la più importante in Europa per il clearing dei contratti derivati (prevalentemente *over-the-counter*, OTC). Secondo la Banca centrale europea (BCE) circa il 90 per cento dei contratti swap sui tassi di interesse degli intermediari europei è compensato nel Regno Unito.

³ In caso di *no deal*, non sarebbe più certa l'applicabilità nel Regno Unito delle decisioni del Comitato unico di risoluzione (*Single Resolution Board*, SRB) e pertanto le passività disciplinate dalla legge britannica emesse da banche insediate nella UE potrebbero non essere più computabili ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività soggette a *bail-in* (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL).

regime). Di qui gli interventi che il Governo italiano e quelli di altri paesi dell'UE (anche per questi si veda l'Appendice) hanno realizzato allo scopo di evitare le ripercussioni di uno scenario di *no deal Brexit* sulle istituzioni finanziarie nazionali, sulle imprese e sui clienti che hanno rapporti con intermediari del Regno Unito.

Con specifico riguardo alla discontinuità nelle autorizzazioni, un primo rischio era che venisse danneggiata la clientela italiana che intrattiene rapporti con operatori britannici, i quali non avrebbero più potuto svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni. La repentina decadenza del passaporto europeo, infatti, non avrebbe più consentito agli intermediari britannici di prestare in Italia attività bancarie e finanziarie. Inoltre, si sarebbe determinata una generale situazione di incertezza sulla tutela accordata a depositanti e investitori.

Inoltre, la discontinuità delle autorizzazioni avrebbe avuto implicazioni anche per i mercati finanziari. Ad esempio, nel caso dei contratti derivati OTC stipulati tra controparti italiane e operatori britannici, ma non compensati presso una CCP, la capacità degli intermediari di eseguire l'obbligazione principale (lo scambio dei margini) non sarebbe stata pregiudicata, ma questi non avrebbero potuto più esercitare alcune attività legate agli eventi del ciclo di vita di tali contratti (novazione, rinnovo, compressione di portafogli).

L'impianto della sezione del decreto che riguarda la Brexit e i servizi finanziari

La predisposizione delle norme del Capo II, Sezione I del decreto – cioè la parte relativa ai servizi finanziari in vista della Brexit – è il frutto di un lavoro svolto, sotto il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le autorità di supervisione competenti, ovvero Banca d'Italia, Consob, Covip e Ivass. Il lavoro, avviato lo scorso dicembre, è stato realizzato in stretta ed efficace collaborazione tra tutte le autorità coinvolte.

Gli obiettivi fondamentali perseguiti sono stati quelli di assicurare la continuità operativa dei mercati finanziari nell'evenienza di una Brexit senza accordo e di salvaguardare gli interessi della clientela italiana degli intermediari britannici. Nel perseguire questi obiettivi, si è tenuto conto dei vincoli posti dall'assetto regolamentare europeo e nazionale, delle azioni intraprese dalle istituzioni europee (riassunte nell'Appendice) e delle indicazioni generali fornite dalla Commissione europea riguardo alle misure di competenza delle autorità nazionali in vista di tale scenario.

È utile ricordare infatti che la Commissione ha fissato alcuni paletti per gli interventi di emergenza da parte degli Stati membri. In particolare, tali interventi:

(i) non devono riprodurre i vantaggi dell'appartenenza alla UE; (ii) devono essere temporanei; (iii) sono adottati unilateralmente dall'Unione (o dagli Stati membri) a tutela dei propri interessi; (iv) devono rispettare la ripartizione delle competenze prevista dai Trattati ed essere compatibili con il diritto dell'Unione; (v) non devono porre rimedio a ritardi che le parti avrebbero potuto evitare con una tempestiva preparazione. La Commissione europea ha infatti ribadito la necessità di un'adeguata preparazione e il ruolo centrale delle soluzioni private; al tempo stesso, tuttavia, le circostanze eccezionali che caratterizzano la Brexit possono giustificare l'adozione di misure nazionali d'emergenza a tutela di interessi fondamentali.

Le disposizioni del decreto sono differenziate in base alla tipologia di intermediario e all'attività svolta, tenuto conto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali applicabili. In funzione della tipologia e delle attività esercitate dagli intermediari, alcuni – quali le banche e le imprese di investimento – sono ammessi a operare in Italia da un paese terzo, ma sono soggetti a una specifica autorizzazione da parte della Banca d'Italia (o della Consob); altri, quali gli istituti di moneta elettronica, possono operare unicamente stabilendo una succursale nel territorio italiano; altri ancora, come gli istituti di pagamento e i gestori di fondi, non possono operare se non costituendo un intermediario di diritto italiano (o europeo, in un altro stato membro); infine, per le sedi di negoziazione italiane che intendono operare in un paese terzo, è necessario il nulla osta da parte dell'Autorità nazionale competente (Banca d'Italia e Consob, rispettivamente per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e gli altri mercati).

Si noti che, in vista del fatto che il termine per la ratifica dell'Accordo di recesso, e quindi anche per una possibile no deal Brexit, avrebbe potuto essere rinviato dalla data inizialmente fissata del 29 marzo (come poi in effetti è avvenuto), in sede di predisposizione del decreto tutti i termini per gli adempimenti previsti, nonché l'avvio del periodo transitorio, sono stati parametrati sull'effettiva data del recesso senza accordo.

Le norme contenute nel decreto 22/2019 ci paiono pienamente adeguate ai fini perseguiti. Tuttavia, va ricordato che questo decreto, come del resto anche gli interventi normativi europei, può unicamente mitigare i rischi connessi a una possibile *no deal Brexit*, ma non eliminarli del tutto. Ciò perché, come già ricordato in precedenza, spetta comunque agli operatori privati prepararsi adeguatamente a un tale scenario e fare correttamente uso degli strumenti che vengono loro forniti.

È utile, a questo riguardo, fornire un quadro riassuntivo di quanti sono gli intermediari bancari e non bancari britannici che operavano in Italia a fine febbraio scorso, distinguendo tra quelli che sono presenti con una succursale e quelli che invece

operano in libera prestazione di servizi. Mi concentrerò sugli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, Consob e Ivass avendo già riferito alla Commissione sugli intermediari di loro rispettiva competenza.

Tavola 1

Intermediari britannici operanti in Italia con succursale e/o in regime di libera prestazione di servizi (LPS)						
	Banche			Gestori di fondi	IP	IMEL
		di cui: Servizi di Investimento	di cui: Raccolta di Risparmio			
Branch	12	7	10	8	22	5
LPS	88	35	76	105	274	103
Totale	92	37	80	111*	280	105
<i>per memoria:</i>						
<i>LPS e branch</i>	8	5	6	2	16	3

Nota: dati estratti dagli archivi della Banca d'Italia.

* Di cui 9 gestori di fondi italiani, 4 dei quali operano in Italia con succursale.

Delle 92 banche britanniche attive in Italia, 12 sono presenti tramite succursali e 88 operano in libera prestazione di servizi (LPS), 8 di queste ultime hanno costituito anche una succursale⁴. Le SGR britanniche sono 111, di cui 8 con stabilimento e 105 in LPS (di cui 2 relative a intermediari con filiale); gli istituti di pagamento (IP) sono 280, di cui 22 con succursale e 274 in LPS (16 di questi hanno anche una filiale) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) sono 105, di cui 5 con filiale e 103 in LPS (3 operano sia con filiale sia in LPS; cfr. Tavola 1).

Per quanto riguarda l'operatività nel Regno Unito degli intermediari italiani, 3 dei gruppi di maggiori dimensione, la cui supervisione è di competenza della BCE, hanno una filiale a Londra, un quarto l'ha chiusa alla fine dell'anno scorso; l'operatività in LPS riguarda 4 gruppi (di cui 3 presenti anche con filiale), con volumi assolutamente modesti, i quali stanno valutando l'opportunità o meno di avvalersi del regime transitorio. Tra gli intermediari soggetti alla vigilanza diretta della Banca d'Italia, nessun gruppo bancario (di minori dimensioni) ha una filiale nel Regno Unito, anche se 2 di questi operano in LPS; similmente, 1 società di gestione del risparmio ha una succursale britannica e 5 sono autorizzate in LPS; infine nessuno tra gli IP e IMEL italiani opera nel Regno Unito.

⁴ Per quanto riguarda le tipologie di servizi forniti, i servizi di investimento risultano svolti da sette succursali e da 35 banche in LPS; la raccolta di risparmio risulta svolta da dieci succursali e da 76 banche in LPS.

Le norme per gli intermediari britannici presenti in Italia e per quelli italiani nel Regno Unito

Come ho già ricordato, il Regno Unito, come Stato membro dell'Unione, partecipa attualmente al mercato unico dei servizi finanziari, all'interno del quale vige il cosiddetto "passaporto unico" (*single passport*). Il regime consente a un intermediario autorizzato in uno Stato membro di operare (con succursali o in libera prestazione di servizi) in qualunque altro Stato membro sulla base di una procedura di notifica alle autorità locali e senza bisogno di autorizzazioni. I controlli prudenziali spettano alle autorità dello Stato membro di origine; l'autorità dello Stato ospitante resta competente per la vigilanza in materia di antiriciclaggio (in presenza di stabilimento) e di tutela della clientela.

La Brexit comporterà la revoca del passaporto unico, che nel caso di Brexit senza accordo avrà effetto immediato. Gli intermediari britannici saranno quindi trattati come intermediari dei paesi terzi e dovranno ottenere una nuova licenza nei diversi Stati membri in cui intendono operare e sottoporsi alla vigilanza da parte delle autorità del paese ospitante. Conseguentemente, gli operatori britannici non potranno più avvalersi delle preesistenti abilitazioni con effetti sulla propria clientela italiana. Parimenti gli intermediari italiani non potranno avvalersi dei benefici del passaporto per le attività che svolgono nel Regno Unito.

Proprio per assicurare la continuità operativa degli intermediari britannici presenti nel nostro Paese (cd. *incoming*) e la tutela della clientela italiana, il decreto, in linea con le norme europee di settore, consente a banche e imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica che operano con una succursale di continuare ad esercitare l'attività in Italia durante un periodo transitorio di 18 mesi, a condizione che notifichino tale intenzione almeno 3 giorni prima della data del recesso senza accordo e che presentino, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

Questa previsione trova due limitazioni, per lo svolgimento in libera prestazione dell'attività bancaria e dei servizi di investimento: per quanto riguarda la prima, il decreto prevede che al momento di Brexit le banche dovranno cessare di raccogliere risparmio, anche se potranno continuare a gestire i rapporti esistenti, in ragione della particolare natura di tale attività, che richiede presidi rafforzati a tutela dei risparmiatori; per quanto riguarda la prestazione dei servizi di investimento da parte di banche e imprese di investimento, essa potrà proseguire solo nei confronti

di clientela professionale⁵ e non nei confronti di quella al dettaglio, onde assicurare la massima tutela a questi ultimi che non posseggono esperienza, conoscenze e competenze specifiche in materia finanziaria.

Analogo periodo transitorio viene previsto per gli intermediari italiani (banche, SIM, IP, IMEL, gestori di fondi e intermediari finanziari) che, alla data di recesso, operano nel Regno Unito (c.d. *outgoing*); questi potranno continuare ad esercitare l'attività nel periodo transitorio, previa notifica alle Autorità di vigilanza italiane (o, nel caso delle banche classificate come *significant*⁶, alla BCE), nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito (in particolare il *Temporary Permission Regime* introdotto in quel paese per gestire la transizione alla Brexit; cfr. Appendice). Come nel caso degli intermediari *incoming*, l'operatività oltre il periodo transitorio è subordinata al successivo rilascio dell'autorizzazione prevista per lo svolgimento di attività in paesi terzi.

I soggetti a cui non è invece possibile concedere, ai sensi della disciplina europea, la possibilità di beneficiare del periodo transitorio in ragione del nuovo status di operatori extra-UE comprendono: gli istituti di pagamento e i gestori di fondi del Regno Unito; i fondi comuni d'investimento (ovvero gli organismi di investimento collettivo del risparmio, OICR) domiciliati nel Regno Unito e operanti in Italia; gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito operanti sul territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi (LPS); le banche e imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento in LPS a favore di clienti *retail* e professionali su richiesta. Tutti questi soggetti dovranno cessare l'attività entro la data di recesso. Tuttavia, per assicurare un'ordinata chiusura dei rapporti in essere e prevenire ricadute sfavorevoli nei confronti della clientela italiana, a questi intermediari, così come agli operatori *incoming* che non avranno notificato l'intenzione di continuare ad operare nel periodo transitorio, viene assicurata la possibilità di dismettere in maniera ordinata l'attività nel termine massimo di sei mesi. Gli operatori potranno, in alternativa allo scioglimento dei rapporti, trasferirli a proprie succursali in paesi dello Spazio economico europeo, e quindi "passaportate", oppure valutare la cessione dei rapporti esistenti a un operatore italiano autorizzato o europeo "passaportato".

⁵ La clientela professionale è definita come quella che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie a prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti e a valutare compiutamente i rischi assunti. In questa categoria rientrano gli intermediari bancari e finanziari, le imprese di grandi dimensioni e gli investitori istituzionali, come stabilito dai regolamenti della Consob, nonché i soggetti pubblici indicati in un apposito regolamento dal MEF.

⁶ Per le banche occorre infatti distinguere tra gli istituti *significant*, soggetti alla vigilanza diretta della BCE, e quelli *less significant*, sui quali la vigilanza diretta è di competenza della Banca d'Italia. Nell'ambito dell'SSM, l'operatività delle banche *significant* nei paesi terzi è materia sulla quale è la BCE a prendere le decisioni, e pertanto concede le autorizzazioni previste dagli articoli 15 e 16 del TUB.

La norma del decreto che esonera gli intermediari del Regno Unito abilitati alla partecipazione alle aste di Titoli di Stato dalla notifica consentirà l'ordinata continuità dell'attività di collocamento dei titoli durante il periodo transitorio. Resta fermo che gli intermediari britannici potranno esercitare l'attività per l'intero periodo di diciotto mesi solo in caso di presentazione dell'istanza di autorizzazione alle autorità competenti italiane entro 6 mesi dalla data del recesso.

Attualmente i partecipanti britannici alle aste dei titoli di Stato sono 9, di cui 8 specialisti, ovvero quei soggetti che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, in base a tale accordo, si impegnano ad effettuare operazioni sul mercato primario e secondario sui titoli di Stato. Tutti questi operatori hanno in corso un processo di rilocalizzazione in Paesi UE.

Le norme relative ai gestori di sedi di negoziazione

Per quanto concerne l'operatività delle sedi di negoziazione, il decreto consentirà ai gestori italiani di continuare ad operare nel Regno Unito per un periodo massimo di diciotto mesi dal momento del recesso, a condizione di aver presentato l'istanza per l'autorizzazione o nulla osta alle competenti autorità di vigilanza. Ciò permetterà agli operatori del Regno Unito che risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione di poter continuare a operare sui mercati in modo da evitare potenziali effetti pregiudizievoli in termini di liquidità dei mercati e assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Agli operatori del Regno Unito fa capo circa il 40 per cento delle transazioni sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, sul quale operano, oltre agli 8 specialisti, altri 12 operatori britannici.

Simmetricamente il decreto consentirà ai gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito la possibilità di continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, a condizione di aver presentato istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica, permettendo così agli operatori italiani di continuare ad operare su detti mercati.

La tutela della clientela italiana

Il decreto 22/2019 risponde alla necessità di tutelare, oltre alla stabilità complessiva e all'ordinato funzionamento del sistema finanziario italiano, anche gli interessi degli investitori, della clientela e degli assicurati in uno scenario di Brexit senza accordo.

Tale finalità è coerente con gli scopi della esistente legislazione settoriale: per quanto concerne il settore del credito, la trasparenza delle operazioni e dei

servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti costituiscono finalità essenziali dell'azione della Banca d'Italia, in aggiunta agli ulteriori obiettivi indicati dal Testo unico bancario.

Diverse misure del decreto 22/2019 tutelano gli interessi di cittadini e imprese italiani che abbiano in essere rapporti negoziali con intermediari britannici:

- In primo luogo, viene assicurata la continuità nella prestazione di servizi e attività bancari e finanziari nell'ipotesi di recesso senza accordo, garantendo – ove possibile – una transizione piana verso l'eventuale acquisizione da parte degli operatori britannici di una licenza extra-UE.
- In secondo luogo, viene definito un regime per l'ordinata cessazione delle attività nelle ipotesi in cui i vincoli normativi europei non consentano una prosecuzione anche temporanea dell'attività, con piena salvaguardia dei diritti contrattuali dei clienti.
- In terzo luogo, viene imposto il mantenimento dell'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dall'ordinamento nazionale, assicurando così la possibilità per cittadini e imprese di continuare a beneficiare dei relativi vantaggi di costo e celerità nella definizione di eventuali doglianze.
- Infine, viene introdotta un'adesione di diritto ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani per le banche britanniche, volta a salvaguardare la fiducia dei risparmiatori.

A ulteriore garanzia degli interessi dei clienti italiani, le norme del decreto chiariscono che la cessazione dell'attività, nei termini di legge, da parte di operatori britannici a ciò tenuti non comporta modifiche di tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte di quanti abbiano in essere finanziamenti con essi.

Nel fornire agli intermediari britannici indicazioni puntuali in merito agli adempimenti previsti dal decreto-legge, la Banca d'Italia ha ribadito la necessità che essi informino tempestivamente i clienti italiani sugli aspetti qualificanti delle loro relazioni in essere, così specificando ulteriormente le indicazioni normative in vista di una possibile accelerazione degli eventi.

In continuità con le indicazioni trasmesse dalla Banca d'Italia lo scorso febbraio (su cui si veda l'Appendice), il decreto prevede che gli operatori britannici debbano fornire informazioni dettagliate alla clientela sull'impatto della Brexit e sulle misure che intendono assumere per assicurare l'ordinata cessazione delle attività.

Sul piano della tutela dei depositanti e degli investitori, una specifica previsione del decreto è dedicata ai sistemi di garanzia e di indennizzo della clientela.

L'adesione a tali sistemi è un elemento essenziale per preservare la fiducia dei risparmiatori, necessaria a favorire il corretto funzionamento del mercato e la stabilità complessiva del sistema bancario e finanziario.

Conseguentemente, essa è condizione per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ed è finalizzata ad assicurare ai risparmiatori il ristoro dei propri depositi ed investimenti, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento (€ 100.000 per i depositanti e € 20.000 per gli investitori), laddove gli intermediari non fossero in grado di rimborsarli a causa di una situazione di crisi.

Ai sistemi nazionali aderiscono, oltre che gli intermediari italiani, anche le succursali di quelli extracomunitari autorizzate nel nostro Paese, salvo che partecipino già a uno schema di garanzia estero ritenuto idoneo ad assicurare livelli di tutela equivalenti. Al contrario, le succursali di operatori comunitari, per i quali vige un regime di mutuo riconoscimento, possono aderire ai sistemi italiani solo per integrare la tutela offerta da quello di origine.

In tale quadro, gli intermediari britannici, in quanto a oggi comunitari, aderiscono ai sistemi d'origine e non accedono alla tutela integrativa di quelli italiani. Per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, tali operatori diverrebbero soggetti extracomunitari, sebbene del tutto peculiari, in quanto appartenenti a un paese già membro dell'Unione Europea e con rapporti in essere con la clientela italiana; l'assenza di un accordo può generare quindi una situazione di generale incertezza sul regime di tutela applicabile ai risparmiatori.

A conferma di ciò, l'Autorità Bancaria Europea (EBA), con un parere di marzo 2019, ha ritenuto che nel caso del Regno Unito non sussistono i requisiti di equivalenza della tutela, in considerazione dell'indisponibilità manifestata dai sistemi di quel paese ad assicurare la prosecuzione della copertura dei depositanti delle succursali di banche britanniche operanti in Europa. L'EBA non ha, invece, specificamente preso in esame il regime di protezione dei risparmiatori di intermediari operanti in libera prestazione di servizi, i cui clienti sono, di norma, tutelati dal sistema di origine.

In tale contesto, il decreto n. 22/2019 introduce, con efficacia dalla data del recesso, un meccanismo di adesione automatico ai sistemi italiani per le banche e le imprese di investimento del Regno Unito, anche laddove queste ultime proseguano l'attività solo in un'ottica di ordinata liquidazione.

Tale approccio è volto ad assicurare la massima tutela a depositanti e investitori senza soluzione di continuità rispetto a quella fino ad oggi garantita dal regime di cooperazione all'interno dell'Unione Europea.

In particolare, il decreto prevede un regime di adesione differenziato a seconda che gli intermediari britannici operino in Italia attraverso l'insediamento di una succursale o in regime di libera prestazione:

- Nel primo caso, gli operatori aderiscono di diritto ai sistemi italiani alla data del recesso; è poi previsto un termine più ampio entro il quale la partecipazione verrebbe perfezionata sul piano amministrativo, contrattuale e contributivo.*
- Nel caso, invece, di operatori in regime di libera prestazione di servizi, il meccanismo di adesione automatica opera solo in assenza di una dichiarazione dei sistemi del Regno Unito che attesti la protezione della clientela degli intermediari britannici anche dopo la data del recesso; ciò in quanto non può escludersi che, per tali specifici operatori, possa trovare applicazione la tutela dei sistemi del Regno Unito.*

In tale quadro, quindi, gli operatori britannici interessati (sia quelli con succursale sia quelli in libera prestazione privi di tutela del paese di origine) dovranno aderire:

- i. a uno dei due fondi di garanzia dei depositanti istituiti in Italia e, quindi, a seconda della loro natura (cooperativa o meno), al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;*
- ii. all'unico sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in Italia, il Fondo Nazionale di Garanzia.*

Il decreto, richiama, tra l'altro, i fondamentali obblighi di trasparenza degli intermediari a favore dei depositanti e degli investitori, specificandone il contenuto e la tempistica; ciò è in linea con il quadro normativo europeo, secondo cui una tempestiva e chiara informazione ai clienti rappresenta un elemento essenziale per l'effettività della tutela loro accordata. Pertanto, i depositanti e gli investitori di intermediari britannici riceveranno informazioni sullo schema di garanzia e di indennizzo responsabile della loro protezione nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge; nel caso dei depositanti, tali comunicazioni saranno successivamente trasmesse dagli operatori anche alla stessa Banca d'Italia, per favorire il monitoraggio del corretto adempimento di tale obbligo.

* * *

In conclusione, il decreto mette a disposizione dei soggetti vigilati un insieme di misure che consentono, in maniera equilibrata e rispettosa dei principi comunitari, di assicurare la continuità operativa dei mercati finanziari e degli intermediari, nell'evenienza di una Brexit senza accordo, e di salvaguardare gli

interessi della clientela italiana. Il decreto fornisce strumenti adeguati per gestire le possibili conseguenze del *no deal* e predispone l'ordinamento italiano al contenimento dei relativi rischi, affinché in uno scenario di mancato accordo la transizione sia la meno traumatica possibile. Resta ovviamente in capo ai soggetti privati di avvalersi degli strumenti forniti, in funzione delle proprie strategie.

Subito dopo la pubblicazione del decreto-legge, la Banca d'Italia ha emanato e pubblicato nel proprio sito internet le comunicazioni contenenti le indicazioni operative indirizzate, rispettivamente, agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e agli intermediari britannici operanti in Italia. Le comunicazioni individuano nel dettaglio le informazioni da produrre nell'ambito della notifica per la continuazione dell'attività ovvero il contenuto del piano di dismissione nelle ipotesi di cessazione. Queste comunicazioni sono state trasmesse anche alle autorità di vigilanza britanniche – la *Prudential Regulation Authority* (PRA) e la *Financial Conduct Authority* (FCA) – affinché sensibilizzassero gli intermediari britannici presenti in Italia riguardo agli adempimenti previsti nel decreto.

Sezione 2. Le norme sulla Garanzia di cartolarizzazione di sofferenze (GACS)

Il capo III del decreto legge n. 22/2019 ha rivisto le disposizioni esistenti⁷ sulla concessione della garanzia dello Stato nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza (la c.d. Garanzia sulla cartolarizzazione di sofferenze, GACS). La disciplina della GACS ha lo scopo di agevolare le banche e gli intermediari finanziari con sede in Italia nelle attività di cartolarizzazione di prestiti in sofferenza e di facilitare per questa via lo sviluppo di un mercato delle esposizioni deteriorate (*non-performing loans*, NPL).

Il decreto rinnova la GACS – scaduta lo scorso 6 marzo – e introduce alcune modifiche alla luce dell'esperienza operativa sinora maturata, ampiamente positiva, nell'ottica di un bilanciamento fra la tutela del soggetto garante (lo Stato) e la compatibilità con le prassi operative di mercato. Vediamo con favore sia il rinnovo sia le modifiche. Nei tre anni di operatività lo schema GACS ha contribuito alla cartolarizzazione di sofferenze per un ammontare lordo di circa 50 miliardi di euro, con benefici per il rafforzamento dei bilanci bancari e della capacità degli intermediari di supportare l'economia.

⁷ Decreto legge n. 18/2016.

Il decreto autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere la garanzia statale per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione europea – che, come in passato, ne dovrà valutare la compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato – si sarà espressa in materia. Il termine dei ventiquattro mesi può essere prorogato con decreto del Ministro per ulteriori dodici mesi, previa autorizzazione della Commissione.

Lo schema GACS è limitato – in linea con quello da poco scaduto – alla cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 del Testo unico bancario.

La garanzia statale è concessa unicamente sui titoli senior emessi all'atto della cartolarizzazione (ovvero quelli che, a differenza dei titoli mezzanine e junior, sono caratterizzati da un minore grado di rischio). Il rating minimo che tali titoli devono avere per ottenere la garanzia è stato innalzato di un livello (cosiddetto *notch*), da BBB- a BBB (secondo la scala internazionale comunemente utilizzata). Tale modifica accresce la qualità dei titoli oggetto di garanzia e, pertanto, riduce il rischio a carico dello Stato e la probabilità di escussione della garanzia statale.

Viene inoltre rivista la disciplina del *servicer*, ovvero il soggetto che svolge le attività di recupero dei crediti, considerata la centralità di tale intermediario nell'assicurare la complessiva performance della cartolarizzazione.

In particolare, in caso di escussione della garanzia viene introdotto l'obbligo di sostituire il *servicer* quando il rapporto tra gli incassi netti effettivi e quelli inizialmente attesi (un indicatore generalmente utilizzato come *performance trigger*) risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi. Inoltre, al fine di accrescere la tutela della garanzia dello Stato, viene previsto che il pagamento degli interessi sui titoli mezzanine sia differito qualora il citato *performance trigger* scenda al di sotto del 90 per cento; gli interessi riferiti a quella data di pagamento saranno infatti corrisposti solo quando il capitale sottoscritto dai portatori dei titoli senior sarà stato interamente rimborsato ovvero quando il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento. Il ricorso al meccanismo del *performance trigger*, che mira a incentivare il monitoraggio sull'operatività del *servicer* da parte dei portatori di titoli mezzanine, è coerente con le prassi osservate sul mercato. Meccanismi analoghi vengono applicati anche alle commissioni variabili percepite dai *servicer* qualora gli incassi effettivi siano inferiori alle attese, così da incentivarne l'impegno ad aumentare l'efficienza dell'attività di recupero.

Il decreto n. 22/2019 rivede anche i meccanismi di calcolo del costo della garanzia mediante una revisione dei parametri di mercato utilizzati per quantificare il corrispettivo da versare allo Stato⁸. Si tratta di una revisione necessaria per tenere conto dell'innalzamento del rating minimo richiesto per il rilascio della garanzia sui titoli senior. La struttura del corrispettivo è stata rivista anche per incorporarvi più rapidamente eventuali variazioni nella struttura dei tassi di mercato.

⁸ Si tratta di panieri di contratti derivati di credito (cosiddetti *credit default swaps*).

Appendice

Le azioni intraprese nell'Unione europea e negli Stati membri, inclusa l'Italia, per contenere i rischi del *no deal*

Gli interventi UE

Lo scorso 13 novembre la Commissione europea ha emanato una comunicazione sulla Brexit in cui si ribadiva la necessità di un'adeguata preparazione e il ruolo centrale delle soluzioni private, per cui imprese e cittadini sono chiamati a fare la loro parte. Allo stesso tempo, si prende atto che le circostanze eccezionali che caratterizzano la Brexit possono giustificare l'adozione di misure nazionali d'emergenza a tutela di interessi fondamentali.

In altri termini, il contenimento dei rischi derivanti da un'uscita senza accordo spetta fundamentalmente al settore privato; il compito delle autorità pubbliche è intervenire nei casi in cui vi siano rischi per l'intero sistema finanziario, o laddove le azioni individuali non sarebbero comunque sufficienti a contrastarli. Le istituzioni europee si sono pertanto concentrate nei campi che ponevano un rischio sistemico e in quelli rientranti nelle competenze dell'Unione. Agli Stati membri è stato demandato di agire negli altri casi.

Vediamo prima gli interventi al livello europeo.

- Nel campo delle infrastrutture di mercato è stata stabilita dalla Commissione europea l'equivalenza temporanea delle normative del Regno Unito in materia di compensazione centralizzata e depositari centrali di titoli; conseguentemente, le CCP e il depositario centrale britannici sono stati riconosciuti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il 19 dicembre del 2018 la Commissione ha emanato due decisioni di equivalenza temporanea e condizionata: una, valida 12 mesi, per evitare interruzioni nella compensazione centrale dei derivati; l'altra, valida 24 mesi, per assicurare la continuità nella prestazione dei servizi dei depositari centrali di titoli stabiliti nel Regno Unito. Disinnescando il principale rischio sistemico per il settore finanziario della UE, l'ESMA ha potuto pertanto dare un riconoscimento provvisorio alle controparti centrali britanniche, il 18 febbraio di quest'anno, e ai depositari centrali del Regno Unito il 1° marzo.

- L'EBA e la BCE si sono attivate per assicurare che le banche, da una parte, comunichino ai propri clienti le implicazioni della Brexit per i rapporti in essere

e, dall'altra, ove decidano di ricollocarsi nell'area dell'euro, costituiscano soggetti pienamente operativi, con un adeguato presidio dei rischi.

In particolare, l'EBA ha adottato due pareri (il primo nell'ottobre del 2017 e il secondo nel giugno del 2018) che individuano le principali aree di impatto della Brexit sull'attività bancaria e indicano le azioni che autorità, banche e altri intermediari finanziari avrebbero dovuto intraprendere. Il parere più recente si focalizza sullo scenario di *no deal Brexit*, e richiama l'opportunità che le banche diano adeguata comunicazione ai propri clienti sulle implicazioni della Brexit per i rapporti in essere. Con specifico riferimento alla tutela dei depositanti delle succursali di banche britanniche, l'EBA, con un ulteriore parere del marzo 2019, ha richiamato l'esigenza che fosse garantita loro, a livello nazionale, un'adeguata protezione, in considerazione dell'accertata cessazione, alla data del recesso, della protezione assicurata dagli schemi di tutela del Regno Unito.

Anche la BCE – in qualità di autorità di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza (SSM) e in ragione delle sue responsabilità di vigilanza diretta sulle banche *significant* – ha incentrato la sua azione sulla preparazione del sistema bancario dell'eurozona in caso di *no deal*. Ha fissato principi (*supervisory expectations*) ai quali le banche dovrebbero attenersi nello sviluppo e nell'attuazione dei piani per fronteggiare la Brexit. Per le banche operanti a livello internazionale che intendono ricollocare le proprie attività dal Regno Unito nell'area dell'euro la BCE ha ritenuto essenziale evitare che esse creino enti fittizi (*empty shells*); di qui la particolare attenzione rivolta alla valutazione dei piani di espansione, all'organizzazione e alla governance interna delle banche, alla loro capacità di gestione dei rischi a livello locale e ai modelli operativo-contabili (*booking model*) per il trasferimento dei rischi⁹. Per le banche dell'area euro che intendono svolgere attività nel Regno Unito, la BCE ha incentivato la preparazione all'ipotesi di *no deal Brexit*, richiamando le istituzioni creditizie a individuare, quantificare e fronteggiare tempestivamente i rischi connessi alla conseguente discontinuità, inclusi quelli riguardanti la perdita del passaporto europeo e la necessità di ottenere nuove autorizzazioni anche da parte delle autorità del Regno Unito.

⁹ Tali aspettative si applicano, laddove opportuno, anche alle banche SSM che intendono trasferire all'interno dell'area dell'euro le attività (principalmente quelle relative all'*investment banking*) attualmente svolte dalla propria filiale o filiazione britannica.

La Banca d'Italia ha partecipato attivamente alle analisi e allo sviluppo delle azioni dell'EBA e della BCE.

- Infine, lo scorso 15 novembre il Comitato unico di risoluzione (*Single Resolution Board*, SRB), riprendendo posizioni già espresse dall'EBA, ha indicato che, riguardo allo stock di passività MREL già in essere, valuterà caso per caso le situazioni in cui lo scomputo di tali passività dovesse avere un effetto sulla risolvibilità o determinare un deficit di MREL, prevedendo anche una eventuale estensione del periodo concesso per adeguarsi.

Per quanto riguarda le nuove emissioni, l'SRB ha indicato che: i) si aspetta che esse includano clausole di riconoscimento contrattuale del *bail-in* (ai sensi dell'art. 55 della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 sul risanamento e la risoluzione delle banche e delle società di investimento) e che le banche siano pronte a dimostrare l'applicabilità giuridica e l'efficacia di tali clausole; ii) al fine di avere certezza legale in merito alla computabilità, le banche dovranno considerare – nel definire i propri piani di emissioni a fini MREL – di emettere passività regolate dal diritto di paesi della UE.

Le misure adottate in alcuni altri Stati membri

Le misure di carattere normativo introdotte nei diversi Stati membri hanno caratteristiche differenziate in ragione dei diversi ordinamenti giuridici e regolamentari. Il tratto comune è l'introduzione di un periodo transitorio nel quale gli intermediari britannici potranno continuare a operare nel paese in attesa di ottenere l'autorizzazione a farlo in quanto intermediari di paese terzo. Vi sono peraltro differenze circa la durata del periodo stesso, le eventuali limitazioni all'operatività degli intermediari e i metodi per giungere a questo risultato (si distingue la Francia che ha adottato un approccio molto diverso dagli altri Stati membri). Sembrano emergere due tipologie principali: un approccio incentrato sulla continuità dei contratti (volto innanzitutto a proteggere i clienti nazionali degli operatori britannici, ad esempio in Francia, Svezia e Finlandia); l'altro mirante invece alla continuità dell'operatività più ampia (nella misura autorizzabile come paese terzo), con l'intento presumibile di assicurare anche la continuità nel funzionamento dei mercati (Italia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna hanno scelto questo secondo).

Anche il grado di restrizione imposto nei diversi paesi varia significativamente. Se in Germania l'autorità di vigilanza (Bafin) cui è stata delegata per legge l'emanazione delle misure transitorie dovesse scegliere la durata massima

prevista nella legge (21 mesi) per il periodo transitorio, nel regime tedesco questo risulterebbe più lungo di quello italiano. Nei Paesi Bassi viene introdotto un periodo transitorio di pari durata (21 mesi), ma per le sole imprese di investimento nei rapporti con clienti professionali e controparti qualificate. In Spagna sono state adottate misure simili alle nostre, preservando la continuità dei contratti (ad esclusione dei depositi) e introducendo un periodo transitorio di 9 mesi per ricevere la nuova autorizzazione come intermediario di paese terzo. In Francia è stato adottato un approccio completamente differente, proponendo misure sostanzialmente di carattere civilistico per i contratti, dando per scontato che alla perdita del passaporto debba seguire la cessazione delle attività.

Ovviamente, tutti gli Stati membri hanno anche provveduto al recepimento del considerando n. 7 della direttiva europea sulla definitività del regolamento¹⁰ (*Settlement Finality Directive*, SFD), ove ancora necessario. Il considerando n. 7 della SFD consente, infatti, agli Stati membri di applicare le garanzie previste in materia di definitività delle operazioni di pagamento e regolamento, non solo ai sistemi opportunamente designati all'interno dell'Unione, ma anche a quelli di paesi terzi.

Anche nel Regno Unito sono state adottate misure d'emergenza per dare continuità alle autorizzazioni. Con il venir meno del passaporto europeo, le istituzioni finanziarie dei paesi dello Spazio economico europeo (EEA) potranno operare nel Regno Unito sulla base del regime autorizzativo e di vigilanza previsto in generale per gli intermediari esteri. Tuttavia, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi in caso di *no deal*, il Regno Unito ha predisposto misure che prevedono un regime transitorio (*Temporary Permissions Regime*, TPR) che permette alle istituzioni finanziarie dell'EEA già operanti nel Regno Unito sulla base del passaporto di continuare a svolgervi attività – sia con succursali sia in libera prestazione di servizi – per un periodo di tre anni (che il Tesoro britannico potrebbe prorogare di altri 12 mesi), in attesa dell'autorizzazione definitiva. Per fruire del TPR le istituzioni finanziarie dell'EEA devono aver fatto domanda di autorizzazione o presentato notifica prima della Brexit. Gli intermediari che opereranno sotto il TPR saranno soggetti alla vigilanza delle autorità britanniche, sebbene non si applichi loro ancora integralmente la regolamentazione prevista per gli intermediari esteri. La legislazione britannica prevede inoltre misure

¹⁰ La SFD prevede che le autorità nazionali identifichino, tecnicamente “designino”, un sistema di pagamento o di regolamento titoli affinché le operazioni su di esso siano “coperte”, ovvero garantite, in caso di insolvenza delle controparti. Ciò dà certezza giuridica alle transazioni e promuove l'efficienza dei mercati, riducendo il rischio sistemico.

specifiche per consentire agli intermediari che non intendano o non possano avvalersi del TPR di operare, limitatamente alla gestione dei contratti in essere, per un periodo di 5 anni – 15 per i contratti assicurativi – in vista della loro chiusura o del trasferimento a soggetti autorizzati.

Le azioni intraprese in Italia prima del decreto n. 22/2019

Prima ancora del decreto, il governo e la Banca d'Italia erano già intervenuti per mitigare i rischi derivanti da una Brexit senza accordo per il sistema finanziario nazionale e gli intermediari.

Con la legge di Bilancio per il 2019¹¹ è stata data attuazione nell'ordinamento italiano al considerando n. 7 della SFD. La discontinuità determinata dal *no deal* avrebbe altrimenti comportato per il nostro paese un problema riguardante la disciplina che stabilisce il carattere definitivo delle transazioni finanziarie; ciò avrebbe potuto impedire agli intermediari italiani di partecipare ai sistemi di pagamento, a quelli di regolamento e alle controparti centrali britanniche, che con il recesso dall'Unione sarebbero uscite dall'ambito di applicazione della SFD, così come inizialmente recepita nel nostro paese.

Il 19 febbraio 2019 la Banca d'Italia ha invitato gli intermediari britannici che operano sul territorio nazionale a informare i propri clienti italiani in merito alle iniziative assunte e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere, richiamando altresì l'attenzione sulla necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni che disciplinano la prestazione di attività riservate in Italia.

La comunicazione è rivolta a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica britannici abilitati in Italia a offrire i propri prodotti e servizi secondo le modalità previste dal diritto europeo; fornisce indicazioni puntuali su quali informazioni minime devono essere rese tempestivamente note a tutti i clienti per assicurare un'ordinata, trasparente e corretta gestione dei rapporti esistenti all'indomani della Brexit. Gli intermediari erano invitati a informare i clienti con un linguaggio chiaro e semplice, indicando i contatti cui fosse possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti o assistenza. Inoltre, era richiesta la pubblicazione di un'analogia informativa sui siti degli intermediari. Nel caso in cui fossero prevedibili effetti rilevanti sulla continuità dei contratti o sui diritti dei clienti, gli intermediari

¹¹ Cfr. art. 1 co. 508, l. n° 145 del 30 dicembre 2018.

avrebbero dovuto informare tempestivamente la Banca d'Italia tramite gli indirizzi di posta elettronica dedicati.

Inoltre, in più occasioni, la Banca d'Italia, negli interventi dei membri del Direttorio¹² e nelle proprie pubblicazioni¹³, ha richiamato l'attenzione sui principali rischi macroeconomici e finanziari connessi a un'uscita del Regno Unito senza accordo e ha sensibilizzato gli operatori privati a farsi parte attiva nella preparazione a un tale scenario.

Il contributo della Banca d'Italia alla preparazione del sistema bancario e finanziario nazionale si manifesta anche nell'attività di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari di sua diretta competenza e nel contributo dell'Istituto all'azione della BCE, nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza (SSM), sulle banche a questa assegnate.

Tre gruppi italiani *significant* sono presenti nel Regno Unito con succursali. La loro operatività nel paese è però contenuta rispetto alla loro complessiva dimensione e le loro quote di mercato non sono significative nel Regno Unito. Le banche *significant* italiane hanno comunque presentato istanza per essere autorizzate a continuare a operare nel Regno Unito con filiali extracomunitarie. L'SSM ha valutato positivamente le relative istanze, richiedendo alcune misure integrative; le banche stanno già provvedendo. I tre gruppi hanno anche presentato istanza alle autorità di vigilanza britanniche per l'applicazione del *Temporary Permission Regime*.

Riguardo alle banche italiane *less significant*, la cui vigilanza ricade sotto la sua diretta responsabilità, la Banca d'Italia ha condotto sin dalla scorsa estate indagini sul loro stato di preparazione alla Brexit. Nessuna di esse aveva piani avanzati in relazione alla Brexit; a causa della scarsa operatività nel Regno Unito, anche l'ipotesi del *no deal* è ritenuta a basso impatto.

La Banca d'Italia ha preso atto delle analisi dei rischi effettuate dalle banche, ma ha intensificato il monitoraggio con l'avvicinarsi della Brexit. Al momento, nessuna delle due banche *less significant* italiane operanti nel Regno Unito ha formalizzato l'intenzione di continuare svolgere attività dopo la Brexit, ma

¹² Cfr. la testimonianza del Vice Direttore Generale Signorini alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati del 26 aprile 2017, su "Brexit: possibili riflessi su economia e finanza" e il recente intervento del Governatore al 25° Congresso ASSIOM FOREX del 2 febbraio 2019.

¹³ Cfr., da ultimo, il riquadro "I rischi finanziari derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea" nel *Rapporto sulla stabilità finanziaria* n° 2/2018.

entrambe, che operano in regime di libera prestazione di servizi, stanno valutando la possibilità di avvalersi del TPR britannico.

Per quanto riguarda i soggetti non bancari, la Banca d'Italia ha interessato le società di gestione del risparmio (SGR) italiane che operano nel Regno Unito per verificare le azioni intraprese in vista di un possibile *no deal*. È emerso che i soggetti interessati (6 SGR) hanno intenzione di presentare alla Banca d'Italia e alle autorità britanniche le notifiche necessarie per avvalersi delle misure transitorie disposte in Italia e nel Regno Unito. Al momento la Banca d'Italia ha ricevuto solo una notifica. Chi non intende continuare l'attività dopo la Brexit (una SGR) lo ha giustificato per l'assenza di contratti in essere e l'operatività comunque di altre società del gruppo nel Regno Unito.

Anche per le succursali di banche britanniche insediate nel nostro paese, la Banca d'Italia continua a monitorare gli impatti della Brexit, nell'ambito dell'interlocuzione con tutte le filiali di banche europee presenti in Italia. Sono state approfondite, in particolare, le implicazioni dello scenario di *no deal* sull'organizzazione in Italia dei gruppi di appartenenza, in termini di attività svolte, numero di dipendenti e cambiamenti organizzativi, questi ultimi con particolare riferimento ai controlli interni. Dalle rilevazioni effettuate e dai contatti con le filiali britanniche, pur riscontrandosi una certa variabilità nelle risposte fornite, non sono emersi nel complesso impatti significativi per la maggior parte delle succursali.

